

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 4.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, l'articolo 4 disciplina la durata dell'incarico e, insieme ad essa, il trattamento economico. Intendo soffermarmi sulla durata dell'incarico.

Il testo governativo propone, per i componenti di Eurojust nominati dall'autorità nazionale, mandati temporali di quattro anni, prevedendo nel contempo la possibilità di una proroga non superiore a due anni. Sulla questione mi permetto di fare le seguenti osservazioni.

Il mio punto di vista politico — su cui abbiamo già avuto animate e lunghe discussioni — è che Eurojust sia una struttura giudiziaria. Da ciò faccio derivare una serie di conseguenze, alcune delle quali attengono anche alla disciplina della durata.

Osservo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che i componenti di Eurojust nominati dalle autorità nazionali, se sottoposti alla disciplina che ci accingiamo ad approvare, non hanno una garanzia di cui, nel nostro paese, godono i magistrati, in base ad un preciso dettato costituzionale.

Non devo certo ricordarlo al presidente Biondi: i giudici sono inamovibili. Si tratta di una garanzia che la Costituzione pone a difesa, presidio e rafforzamento della giurisdizione.

Nel provvedimento, ci troviamo di fronte ad una disciplina che non prevede l'inamovibilità e che introduce il principio della rinnovabilità dell'incarico.

Signor Presidente, un magistrato — che, nella mia visione, svolge funzioni giurisdizionali — è, dunque, amovibile? Se tale magistrato intende proseguire nel suo incarico, sa bene che la rinnovabilità è collegata ad una valutazione da parte di chi deve dare le menzionate direttive. In altre parole, vi è un magistrato che per poter proseguire l'esercizio delle proprie funzioni ha bisogno di un atteggiamento, non dico supino o ossequioso, ma comunque attento verso i propri superiori (che dovranno decidere della sua rinnovabilità).

Signor Presidente, senza scomodare i sacri principi costituzionali e senza dire, nella legge, che i componenti di Eurojust sono inamovibili, che devono godere di prerogative costituzionali — lo farò dopo, ma non con quest'emendamento —, si potrebbe stabilire un termine massimo, congruo (lo stesso legislatore dice quattro anni più due), per esempio, sei anni, escludendo il potere di rinnovo. Ossia, si potrebbe dire, semplicemente, che il magistrato di Eurojust svolge le sue funzioni in un congruo termine che il legislatore ritiene, nella sua insindacabilità, di indicare in sei anni.

Se accanto a ciò, si introduce il principio che, dopo sei anni, il giudice non può vedersi rinnovare l'incarico, le chiedo, signor Presidente — sul piano della logica e della dialettica — non avremmo raggiunto gli stessi obiettivi di tutela che la Costituzione, peraltro, disegna disciplinando istituti di ben altra rilevanza?

Avremmo un magistrato che saprebbe di non poter essere rinnovato e che, quindi, non dovrebbe dire grazie a nessuno per la sua attività. Non dovrebbe ingraziarsi alcuna autorità superiore, perché il rinnovo non è possibile. Al tempo stesso, il medesimo magistrato saprebbe di dover svolgere le sue funzioni nell'arco temporale di sei anni.

Credo si tratterebbe di una norma assolutamente ragionevole. L'ho illustrata tentando di essere il più chiaro possibile e rivolgendo il mio ragionamento soprattutto alla sua ottima persona, signor Presidente. Lei sa quanto la stimi.

Peraltro, avrei gradito che le stesse argomentazioni che ho indirizzato a lei fossero state percepite — in parte, forse, lo sono state — dal rappresentante del Governo e, soprattutto, dal relatore (il quale, verosimilmente, a tale mio tentativo emendativo, assai positivo e costruttivo, avrebbe potuto dare un'adeguata risposta).

Mi accontento di affidare il mio pensiero — non immortale — ai resoconti dell'Assemblea. Qualche cosa ho fatto; comunque, ho adempiuto il mio compito nel modo migliore in cui riesco a farlo.

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, lei è stato molto chiaro e credo che l'Assemblea ascolti, anche se sembra non farlo. Si tratta di uno strano fenomeno!

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente sull'emendamento Bonito 4.1. Il senso di tale proposta emendativa è chiaro: si vuole evitare che vi sia la possibilità di un rinnovo sulla base di un giudizio espresso sulla qualità e sulle prestazioni del magistrato addetto a questo ufficio. Chiediamo che, per trasparenza, il suo incarico non possa essere rinnovato e che, al tempo stesso, debba durare per un periodo complessivo di sei anni.

Si tratta di emendamento che non vuole spostare i termini della questione, ma semplicemente rafforzare l'imparzialità ed anche le garanzie per tutti i cittadini.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	413
<i>Votanti</i>	411
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	206
<i>Hanno votato sì</i>	191
<i>Hanno votato no</i> ..	220).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 4.2

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, l'emendamento Finocchiaro 4.2 ha un'evidente relazione logica con l'emendamento appena respinto. Da parte mia, del

mio gruppo parlamentare e di tutti coloro che hanno sottoscritto l'emendamento in esame, si cerca di raggiungere lo stesso risultato, questa volta non attraverso una modifica della disciplina, bensì attraverso il diretto riferimento alla norma costituzionale.

Si affronta, altresì, un'altra importante questione, ossia quella degli assistenti del membro nazionale di Eurojust. La disciplina precipua che affronta la materia relativa all'istituzione della figura dell'assistente è contenuta nell'articolo 3 del provvedimento il cui esame è stato accantonato e, pertanto, se ne parla adesso per la prima volta.

La figura dell'assistente è importante: nella norma accantonata si stabilisce il principio per cui ogni magistrato di Eurojust può essere assistito da tre assistenti, uno dei quali, signor Presidente, può addirittura sostituirlo *in toto*. Ciò significa che, per disposto normativo e legislativo, questo legislatore ritiene assolutamente fungibili le funzioni del magistrato componente di Eurojust e quelle dell'assistente. Incongruamente, poi, si dà la possibilità di affidare l'incarico di assistente non già ad un magistrato, ma ad un dirigente del ministero. Pertanto, rispetto alla fungibilità delle funzioni tra assistente e magistrato, direi che questa disciplina si pone in termini quantomeno di estrema discutibilità. Tuttavia, ne parleremo quando torneremo ad occuparci dell'articolo 3.

Dobbiamo ora esaminare l'emendamento Finocchiaro 4.2 con il quale si afferma che si applicano agli assistenti, oltre che al membro nazionale di Eurojust, le disposizioni di cui all'articolo 107 della Costituzione.

Questa necessità giuridica e normativa diventa ancora più impellente proprio perchè non è stato approvato l'emendamento precedente. Abbiamo quindi nuovamente un magistrato dell'Eurojust a termine, che per aspirare al rinnovo può essere tentato dall'assumere un atteggiamento di « attenzione » nei riguardi di chi gli è superiore e fissa le direttive. Da qui la necessità di invocare per quel magi-

strato le guarentigie e le prerogative, nonché la disciplina costituzionale che il foro nazionale interno prevede per la magistratura del nostro paese. Da qui ancora l'esigenza e la necessità di prevedere nella legge ciò che la Costituzione prevede all'articolo 107, ovvero che il magistrato componente dell'Eurojust ha il diritto di invocare per sé e, direi, per il paese e per i cittadini, quella disciplina di rango superiore.

Quest'ultima deve altresì essere invocata da quell'assistente le cui funzioni, abbiamo visto, possono essere quelle del magistrato, giacché, come abbiamo potuto verificare, esiste una espressa disciplina che rende fungibili le due figure e che consente all'assistente di fare tutto ciò che può fare il magistrato componente di Eurojust. Tra l'altro, quest'ultimo può rivendicare un potere importante, ovvero quello di impulso giudiziario. L'assistente infatti, e mi auguro che non possa mai essere il dirigente dell'amministrazione della giustizia, può rivolgersi al procuratore della Repubblica di Roma e dire — mi consentirà l'onorevole Cola, per l'amicizia che ci lega, di invocarlo sempre nel mio esempio — al procuratore della Repubblica di Roma, o meglio al sostituto presso la procura della Repubblica di Roma, che inizia un procedimento penale in danno di Cola Sergio. Allora, se questo è, e così è, dal momento che mi sembra che la lettura della norma non consenta un'interpretazione diversa, a quell'assistente occorre dare le garanzie che l'articolo 107 della nostra Costituzione stabilisce per tutti i magistrati del nostro paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per dire che apprezzo moltissimo la coerenza dell'onorevole Bonito che è, come è ovvio, portata alle estreme conseguenze. Infatti, anche coerentemente con quanto già stabilito prima, quando si chiede l'applicazione dell'articolo 107 della Costituzione, e

quindi la garanzia dell'inamovibilità, si chiede di applicare qualcosa che a livello giuridico non è configurabile.

Noi infatti riteniamo, e lo abbiamo ribadito più volte, che nel caso di specie il magistrato non eserciti alcuna funzione di carattere giurisdizionale, bensì esclusivamente di carattere amministrativo. L'articolo 107 della Costituzione prevede che i magistrati siano inamovibili e che non possano essere dispensati o sospesi dal servizio, né destinati ad altre sedi o funzioni, se non in seguito ad una decisione del Consiglio superiore della magistratura.

Nel caso di specie, i magistrati sono posti fuori ruolo ed esercitano funzioni di carattere non giurisdizionale; per questo non si applica l'articolo 107 della Costituzione.

Coerentemente con quanto abbiamo detto in precedenza, esprimiamo pertanto voto contrario sulla proposta emendativa sottoscritta dall'onorevole Bonito.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, più che svolgere un intervento vero e proprio, vorrei semplicemente ricordare che l'articolo 9, paragrafo 1, della decisione in esame prevede che i membri nazionali siamo soggetti all'ordinamento interno dello Stato membro per quanto riguarda lo statuto.

Nel momento in cui noi decidiamo che i membri nazionali devono essere magistrati, a questi non possono che essere applicate, per quanto riguarda il loro statuto, le prerogative e le regole fissate dal nostro ordinamento, a cominciare dalla Costituzione. Per questa ragione, l'emendamento proposto non può che essere, a nostro avviso, approvato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

mento Finocchiaro 4.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	427
<i>Votanti</i>	424
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	213
<i>Hanno votato sì</i>	200
<i>Hanno votato no</i> ..	224).

Ricordo che l'emendamento Perlini 4.3 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, ci rammarichiamo non poco del trattamento che i gruppi della maggioranza stanno riservando al tentativo dell'opposizione di rendere più ragionevole, più equo e più coerente con la nostra Carta suprema il complesso di disposizioni attraverso le quali si intende dare attuazione alla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 2002.

Sono stati respinti entrambi gli emendamenti da noi presentati all'articolo 4, che non ci sembra contenessero disposizioni particolarmente travolgenti dell'impianto proposto dal Governo. Tale atteggiamento di chiusura totale dovrebbe indurci ad una reazione altrettanto decisa, dovrebbe cioè indurci a dire « no » all'articolo 4. Preannuncio invece il voto favorevole del mio gruppo parlamentare su tale articolo, con il quale intendiamo sottolineare il nostro grande interesse politico verso l'approvazione della norma attuativa della suddetta decisione del 2002.

Abbiamo già espresso le nostre ragioni in sede di discussione sulle linee generali e di esame dell'articolo 1, programmatico rispetto alla restante disciplina. Ci teniamo perché sentiamo il valore di una primogenitura culturale e politica verso questo fondamentale organismo, perché crediamo

nell'Europa e nell'integrazione giuridica del nostro continente, perché pensiamo che la libertà e la sicurezza dei cittadini possano fortemente giovare dall'istituzione di tale struttura.

Dunque, nei limiti in cui ciò è possibile, esprimiamo un voto favorevole. Questo è il senso del voto che diamo ad una norma che riteniamo sia stata pensata male e scritta peggio. Tale norma non contiene principi giusti che si ispirino ad un'alta arte di governo che sappia prevedere le conseguenze, che si faccia carico delle questioni di impatto normativo. Tutto ciò è stato messo da parte. In maniera notabile si è detto che il rappresentante dello Stato italiano deve durare in carica quattro anni: se ci piace, lo facciamo rimanere in carica altri due anni, altrimenti lo rimandiamo a casa; se non segue le direttive, possiamo bacchettarlo; se non fa quello che diciamo, possiamo censurarlo; se non mette sotto processo Sergio Cola come noi gli diciamo di fare, possiamo rimproverarlo! Tutto ciò non ci piace, ma riteniamo vi sia un'esigenza politica alta: quella di sostenere — ripeto — tale nuova struttura, sulla quale abbiamo tanto lavorato e sulla quale si sono impegnati i nostri uomini migliori.

Per tale ragione, voteremo a favore dell'articolo 4. Sulla contraddizione di fondo, culturale e politica, avremo modo di tornare in sede di dichiarazione di voto finale. Anche in tale sede, infatti, dovremo spiegare le ragioni della nostra forte opposizione, che si coniugheranno, verosimilmente, con un voto di astensione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Nonostante il disagio per aver visto respinti i due emendamenti che avevamo proposto all'articolo 4, la nostra spinta verso una maggiore integrazione politica europea, che passi anche attraverso le strutture giudiziarie, ci impone di esprimere un voto favorevole su questo articolo. Ciò, ripeto, nonostante il

mancato accoglimento delle nostre proposte emendative.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	421
<i>Votanti</i>	419
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	210
<i>Hanno votato sì</i>	418
<i>Hanno votato no</i>	1).

(Esame dell'articolo 5 – A.C. 4293)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 *(vedi l'allegato A – A.C. 4293 sezione 7)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, non abbiamo presentato proposte emendative all'articolo 5, anche se si tratta di un articolo importante e strutturalmente essenziale per l'intero quadro della disciplina che ci viene proposta, per la semplice ragione che il Governo, nel formulare tale articolo (che reca il titolo « Poteri del membro nazionale dell'Eurojust »), si è strettamente attenuto ai contenuti della decisione del Consiglio dell'Unione europea.

Noi stiamo conducendo una battaglia, per un verso politica e per più versi culturale (ed in parte anche tecnica), per rapportare e riportare il contenuto del testo a due parametri, che riteniamo fondamentali: da una parte, le norme della nostra Costituzione; dall'altra (ma direi con analogo potere cogente), i principi

della decisione. Infatti, per dare attuazione a « qualche cosa » non ci possiamo mettere in contrasto con questo « qualche cosa ». In altri termini e fuor di metafora, nel momento in cui approviamo una disciplina di principi comunitari (nello specifico contenuti in una decisione assunta dal Consiglio dell'Unione europea), è fuor di dubbio che a quei principi dobbiamo strettamente attenerci, giacché, se così non fosse, contrasteremmo con i principi ai quali affermiamo di voler dare attuazione e, in tal caso, sarebbe evidente il conflitto logico, ma, ancor di più, quello istituzionale e politico.

Ebbene, l'articolo 5 ripercorre – una volta tanto ci piace riconoscerlo – pedissequamente e riformula letteralmente quanto stabilito dal Consiglio dell'Unione europea. Questo ci induce a ritenere la norma accettabile e addirittura giusta, così come ci induce, sul piano dei lavori parlamentari, a votare a favore di tale articolo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, l'articolo 5 definisce la natura dei poteri conferiti al nostro membro nazionale dell'Eurojust.

Credo sia utile che l'Assemblea sia pienamente consapevole della portata dei poteri conferiti a tale soggetto, che, come è stato deciso di comune accordo, anche sulla base dei requisiti costituzionali, deve essere necessariamente espressione dell'autorità giudiziaria, quindi dotato di poteri inquirenti.

Il membro nazionale può – lo ricordo – chiedere l'esercizio dell'azione penale. In particolare, la norma prevede la possibilità, da parte delle autorità giudiziarie, di valutare se avviare un'indagine o esercitare un'azione penale in ordine a fatti determinati, ma la decisione si applica a tutti i paesi dell'Unione europea, anche a quelli che non conoscono l'obbligatorietà dell'azione penale. Se chiederà di esercitare l'azione penale nei confronti di un

soggetto individuato, per fatti determinati, l'autorità nazionale non potrà esimersi, nel nostro paese, dall'esercitare l'azione penale.

Il membro nazionale può, inoltre, svolgere funzioni di coordinamento con le autorità giudiziarie di vari paesi membri di Eurojust; istituire una squadra investigativa comune con le autorità competenti di altri Stati membri interessati (potrà dire alla Francia e all'Italia o alla Germania e all'Italia di coordinare insieme le proprie forze di polizia ed organizzare un'autentica investigazione); assicurare l'informazione reciproca tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati e, quindi, garantire lo scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie di vari paesi (alle suddette potrà fornire assistenza, così come a ciascuno dei magistrati che lo richiederanno); collaborare con la rete giudiziaria europea; ricevere e proporre rogatorie, secondo la previsione di tutti i reati di sua competenza più gravi. Infine, potrà prestare sostegno alle indagini che si svolgeranno in ciascun paese e partecipare anche alle attività di squadre investigative comuni.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il ritenere ragionevolmente che si tratti di funzioni amministrative penso sia un esercizio poco ragionevole sul piano della logica ed assolutamente infondato sul piano del diritto.

Credo, pertanto, si debba esprimere un convinto voto favorevole in merito all'istituzione di questo nuovo organismo giudiziario e riflettere quando individueremo, come stiamo facendo, sia le prerogative del medesimo e di ciascuno degli Stati membri sia le funzioni di coloro che possono sostituire i membri nazionali, qualora siano impediti nell'esercizio delle loro funzioni.

Per quanto riguarda l'articolo 3, mi auguro possa essere modificato anche in termini di riduzione del danno nei confronti del nostro paese, anche con riferimento alla violazione clamorosa delle regole che assistono i poteri dell'autorità giudiziaria ed i doveri di tutela delle garanzie di ciascun cittadino.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	422
<i>Votanti</i>	412
<i>Astenuti</i>	10
<i>Maggioranza</i>	207
<i>Hanno votato sì</i>	410
<i>Hanno votato no</i>	2).

(Esame dell'articolo 6 – A.C. 4293)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 *(vedi l'allegato A – A.C. 4293 sezione 8)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo alla votazione dell'articolo 6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà. Le ricordo, onorevole Bonito, che il tempo a sua disposizione è esaurito.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, preannuncio l'espressione del voto favorevole da parte del mio gruppo sull'articolo 6.

Anche in tal caso, come è stato osservato con riferimento all'articolo 5, ci troviamo nell'ambito di quella parte della proposta normativa rispetto alla quale non sono stati presentati emendamenti da parte di alcun gruppo perché il Governo, correttamente, si è limitato nella stessa a fare riferimento ad una serie di principi, di disposizioni e di indicazioni normative contenute nella decisione alla quale si intende dare attuazione con il provvedimento al nostro esame.

Questa è la ragione per cui il nostro gruppo non ha presentato emendamenti all'articolo 6 e del nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	419
<i>Votanti</i>	409
<i>Astenuti</i>	10
<i>Maggioranza</i>	205
<i>Hanno votato sì</i>	407
<i>Hanno votato no</i>	2).

Prendo atto che gli onorevoli Giuseppe Drago e Volontè non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.

(Esame dell'articolo 7 – A.C. 4293)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata *(vedi l'allegato A – A.C. 4293 sezione 9)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

NINO MORMINO, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sull'unico emendamento riferito all'articolo 7.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 7.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito, al quale ricordo che ha terminato il tempo a sua disposizione. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Presidente, mi lasci parlare qualche minuto quantomeno

nell'ambito del tempo che abbiamo a disposizione per intervenire a titolo personale.

Si tratta di uno dei punti su cui vorrei che l'Assemblea prestasse attenzione. Dunque, non avendo molto tempo, cercherò di esprimere il mio pensiero con un solo concetto. Il nostro emendamento interviene sulla lettera *a)* dell'articolo 7, laddove si prevede che il membro nazionale può chiedere, in deroga al divieto contenuto nell'articolo 329 del codice di procedura penale – norma che disciplina il segreto degli atti processuali – informazioni scritte.

Faccio un esempio: ai sensi dell'articolo 3, il funzionario del Ministero della giustizia – che, come assistente, si può sostituire al magistrato componente – può chiedere al procuratore di Roma di ricevere informazioni scritte sul fascicolo processuale a carico di Cola Sergio. Ditemi voi se tutto questo sia giusto e conforme alla Costituzione !

Poi, quando ciò accadrà, non strepiti, non eleviamo alti lai in difesa del Parlamento, perché siamo noi che stiamo approvando una disciplina di questo genere, stabilendo che un funzionario dell'amministrazione, che non è un magistrato, si può sostituire per legge nello svolgimento delle funzioni del magistrato di Eurojust e può mettere il naso in tutti i fascicoli processuali esistenti nel nostro paese per qualsiasi imputato e per qualsiasi ipotesi di reato.

Ritengo che ciò non sia giusto. Abbiamo dunque presentato un emendamento di poche righe con riferimento ad un articolo che invece ne conta decine e decine, proponendo di sopprimere poche parole. Lo facciamo per difendere i diritti e le libertà dei cittadini, tante volte vanamente invocate, e ritengo che si farebbe cosa buona e giusta se, una volta tanto, si intervenisse in tal senso.

NINO MORMINO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NINO MORMINO, *Relatore*. Signor Presidente, anche su questo punto vorrei fornire una risposta al collega Bonito, al fine di rassicurarlo. Infatti, il comma 2 dell'articolo 7 prevede che tale richiesta possa non avere seguito presso il giudice richiesto, il quale valuterà la possibilità di concedere o meno le informazioni.

La decisione del giudice interpellato può essere sottoposta ad una verifica di carattere giurisdizionale nelle varie fasi dell'impugnazione, che è consentita sia da parte del pubblico ministero sia da parte del membro richiedente. Quindi, ritengo che anche in ciò si riveli la natura assolutamente precaria del potere giurisdizionale diretto da parte del membro dell'Eurojust.

Dunque, non credo che le preoccupazioni del collega Bonito possano essere condivise né che il punto possa divenire dirimente per l'attribuzione di funzioni e ruoli che non sono propri del membro nazionale dell'Eurojust.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Non intendo soffermarmi troppo sull'argomento né voglio evocare norme e disposizioni del codice di procedura penale, che potrebbero suonare come tecnicità senza senso. Il comma in esame, su cui abbiamo presentato l'emendamento, consente di accedere agli atti coperti dal segreto delle indagini, affermando che tali atti potranno essere disvelati al membro nazionale che lo chiedesse, anche in deroga alla norma che tutela il segreto, ovvero l'articolo 329 del codice di procedura penale. La previsione che il segreto possa essere opposto, unitamente alla procedura che ne permette il superamento, è esattamente quanto previsto nel nostro ordinamento, anche in materia di collegamento di indagini e di collaborazione tra magistrati. Anche oggi i magistrati del pubblico ministero possono accedere ai dati tutelati dal segreto, ma tale segreto può essere opposto anche al

magistrato stesso e, in determinate circostanze, la notizia può essere differita. Nei confronti del magistrato, membro nazionale di Eurojust, potrà quindi essere opposto il segreto delle indagini con gli stessi modi e limiti ora esistenti nei confronti degli altri magistrati.

Da questa norma, quindi, ricaviamo alcune considerazioni. Il magistrato di Eurojust potrà accedere, anche sulla base delle direttive impartite dal ministro, a qualsiasi atto coperto dal segreto delle indagini, al quale il magistrato, autonomamente, non potrebbe mai accedere. Il secondo corollario che ne consegue, se non verrà modificato l'articolo 3, è che tale procedura potrà essere richiesta anche da chi non ha la qualifica di magistrato, almeno secondo il nostro ordinamento. Tale previsione rende ancora più grave la norma che ci accingiamo a votare, in termini di garanzie per i cittadini.

Un altro aspetto che intendo sottolineare riguarda il potere di accesso ai dati tutelati dal segreto di indagine, conferito al membro nazionale di Eurojust; questo è esattamente lo stesso di cui godono gli altri magistrati italiani, con gli stessi limiti e le stesse condizioni. Ne esce, quindi, viepiù rafforzata la natura giuridica di potere giudiziario conferita al membro nazionale di Eurojust. Ecco perché, signor Presidente, chiediamo al Governo e al relatore di accogliere coerentemente questo emendamento, se considerano la funzione esercitata effettivamente di ordine politico-amministrativo. Qualora, invece, non venisse accolto, ci rafforzeremmo ancor più nella convinzione che si tratta di un potere giudiziario e che, per effetto di questo, le norme costituzionali del nostro sistema sarebbero palesemente violate, nel caso in cui lo stesso magistrato non venisse assistito dalle garanzie costituzionali o nel caso in cui questo potesse essere sostituito da persona priva delle medesime prerogative. Pertanto, raccomandiamo l'approvazione dell'emendamento 7.1 ed una riflessione da parte del relatore e del Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Sostengo anch'io questo emendamento e le ragioni sono state articolate molto bene dai colleghi che mi hanno preceduto. Non intendo quindi ripeterle, ma vorrei solo sottolineare che vi sono altri provvedimenti all'esame della Camera dei deputati — mi riferisco, in particolare, al mandato di cattura europeo —, per i quali i colleghi della Casa delle libertà hanno, giustamente, sollevato il problema della conformità delle norme comunitarie alla nostra Costituzione. Vi sono questioni di principio fondamentali che non possono essere aggirate e che vanno tenute in considerazione, indipendentemente dallo schieramento di maggioranza o opposizione.

Ritengo che la questione sollevata dall'emendamento in esame sia fondamentale. L'articolo 7 prevede addirittura che si possa derogare all'articolo 329 del codice di procedura penale per accedere ad atti coperti dal segreto di indagine, anche da parte di un funzionario, non necessariamente un magistrato, nominato dal ministro della giustizia, con tutte le conseguenti implicazioni che sono state già sottolineate. Si tratta dunque di una questione estremamente rilevante e la deroga prevista dalla disposizione in esame sarebbe pregiudizievole da tutti i punti di vista.

Ferma restando la nostra opinione sulla natura giurisdizionale delle funzioni attribuite ad Eurojust, che emerge in maniera sempre più palese, richiamiamo l'attenzione dell'Assemblea sulla questione specifica oggetto dell'emendamento in esame, volto a sopprimere la disposizione che consente di derogare all'articolo 329 del codice di procedura penale, di cui raccomandiamo l'approvazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, ritengo che i colleghi comprendano l'im-

portanza delle scelte che stiamo compiendo. Ho letto gli interventi svolti durante la discussione sulle linee generali, che ha avuto luogo in un'aula purtroppo deserta; anche oggi riscontro scarsa attenzione. Le scelte che stiamo compiendo con l'approvazione del provvedimento in esame sono decisive, non solo per la lotta alla criminalità e per la costruzione di un organismo sovranazionale a livello europeo finalmente efficace, ma anche per le conseguenze che le stesse implicano sulla natura e sulle caratteristiche dell'ordinamento democratico.

Occorre chiedersi se la decisione che istituisce Eurojust intervenga o meno nel nostro ordinamento e possa o meno violare le norme fondamentali della Costituzione e le libertà e le garanzie essenziali da essa definite. Riteniamo che l'emendamento in esame sia decisivo per smascherare quello che si può definire un eccesso di attuazione della decisione istitutiva di Eurojust, che ne ha determinato lo stravolgimento.

È stata già richiamata l'attenzione su un elemento di grave violazione, costituito dal fatto che l'organo giudiziario riceve direttamente istruzioni da un organo politico, soprattutto in relazione a competenze riguardanti l'esercizio dell'azione penale. Si tratta di un *vulnus* delicatissimo, e credo che soprattutto la Casa delle libertà, in virtù del suo nome, dovrebbe prestare attenzione all'emendamento in esame. Si potrebbe infatti pervenire a un voto comune su un provvedimento che qualifica il ruolo dell'Europa dal punto di vista dell'efficacia della lotta alla criminalità organizzata. Se l'emendamento in esame dovesse essere respinto, saremmo costretti ad esprimere voto contrario sul provvedimento, in quanto esso snatura le finalità, che condividiamo, dell'istituzione di Eurojust, che riteniamo fondamentale per la costruzione dell'Europa. Tuttavia, la costruzione dell'Europa va di pari passo con la difesa delle libertà e dei diritti inalienabili sanciti dalla Costituzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, ritengo che gli interventi che mi hanno preceduto, salvo quello dell'onorevole Mormino, siano la conseguenza di una cattiva lettura — non so se in buona o in mala fede — dell'articolo 7.

Mi è parso di sentire, in particolare negli interventi dell'onorevole Mascia e dell'onorevole Maura Cossutta, che la richiesta di informazioni o di accesso al casellario giudiziale per l'acquisizione dei precedenti penali o dei carichi pendenti, vada *de plano* e non sia sottoposta ad alcun tipo di valutazione.

Sarebbe pure ammissibile, in casi eccezionali. Indubbiamente si creerebbero problemi di natura costituzionale e se queste richieste avessero magari ad oggetto attentati terroristici come quello di Madrid o come quelli che si profilano in questi giorni, ci troveremmo di fronte ad una fase emergenziale. Ma questo provvedimento rispetta la Costituzione in pieno, dà dignità e riconosce alla magistratura il ruolo che le compete.

Il comma 1, peraltro, non esaurisce la formulazione dell'articolo 7, e a tale riguardo va anche considerato il comma 2 dello stesso articolo. Allora, penso sia sfuggito a coloro che sono intervenuti che la richiesta non va accolta *de plano*, che non è possibile ottenere l'accesso *sic et simpliciter* senza alcun tipo di valutazione, se è vero che il comma 2 dell'articolo 7 stabilisce che la richiesta di cui al comma 1, lettera *a*) — le informazioni scritte — ovvero di accedere alle informazioni di cui al medesimo comma 1, lettera *b*) — accesso alle informazioni contenute nel casellario giudiziale — è inviata all'autorità giudiziaria competente, che la valuta. È previsto inoltre che questa valutazione avvenga nella fase delle indagini preliminari o anche in una fase successiva, con l'individuazione del giudice competente a norma dell'articolo 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, il quale giudice —

ecco il massimo rispetto per la funzione giurisdizionale — valuterà o meno se sussistono i presupposti per derogare all'articolo 329 del codice di procedura penale.

Ma non finisce qui, onorevole Cossutta e onorevole Mascia: verso il decreto emesso dal giudice delle indagini preliminari o dall'autorità giudiziaria procedente vi è la possibilità di ricorrere in Cassazione sia da parte del procuratore europeo sia da parte del pubblico ministero. Ma vi è ancora di più: il decreto che accoglie o rigetta la richiesta è impugnabile nel termine di 20 giorni e l'impugnazione sospende l'esecuzione del provvedimento di accoglimento della richiesta. Allora, quale altra copertura costituzionale cercate? Se lo abbiate fatto in buona o in cattiva fede non lo so, ma vi siete limitati ad esaminare solamente il comma 1 dell'articolo 7 e non anche il comma 2, che vi smentisce clamorosamente.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Cola. La buona fede però è sempre presunta...

SERGIO COLA. Siamo d'accordo... Ed io l'ammetto!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 7.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	429
<i>Votanti</i>	427
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	214
<i>Hanno votato sì</i>	201
<i>Hanno votato no</i> ..	226).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito, al quale ricordo però che i tempi a disposizione del suo gruppo sono esauriti. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. La ringrazio, signor Presidente, infatti vorrei utilizzare i tempi per gli interventi a titolo personale.

Voteremo « sì » all'approvazione dell'articolo 7 nonostante l'assoluta gravità della disciplina della lettera a), nella parte in cui consente una deroga al segreto istruttorio, nelle forme, nei modi e nei termini illustrati male da me, ma in maniera assai chiara ed efficace dal collega Sinisi. Credo soprattutto di dover dire che le colleghe Mascia e Maura Cossutta avevano ottime ragioni da vendere, poiché esse hanno opportunamente ricordato che l'ultimo caso famoso in cui qualcuno si è rifiutato di dare accesso ad atti istruttori coperti da segreto, quel qualcuno è finito sotto procedimento disciplinare, immediatamente fulminato dalle ire del ministro Castelli. Il fatto che nella norma si stabilisca che di fronte all'atto arbitrario si può anche dire di « no » e che questo emendi l'arbitrarietà precedente, è un ragionamento che, sul piano della logica, francamente non riesco ad accettare.

Rimane il fatto, Presidente, che vi è un brutto inciso, che peraltro non riesce a nascondere il valore complessivo dell'articolo 7, che è nettamente preponderante. Non possiamo votare contro l'articolo 7, perché l'articolo 7 è il cuore della disciplina di cooperazione e collaborazione, è il cuore di Eurojust: se noi bocciassimo l'articolo 7 colpiremmo al cuore questo nuovo istituto, negheremmo la sostanza di Eurojust. E non lo possiamo fare.

Per cui — molto a malincuore, per carità — voteremo « sì », non potendo peraltro omettere di denunciare ancora una volta che lo facciamo nella consapevolezza che in questo articolo 7, insieme a tante cose buone e positive, vi è un *vulnus* gravissimo al sistema di garanzie del nostro paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, annuncio molto rapidamente — e credo, in qualche modo, anche lapidariamente — che il nostro gruppo voterà a favore dell'articolo 7. La bocciatura di un nostro emendamento dimostra il nostro assunto sul fatto che stiamo parlando di una autorità che dispone di poteri giudiziari significativi. Ho già illustrato le nostre obiezioni al comma 2 dell'articolo in esame, ma vorrei ricordare che si tratta degli stessi poteri, in termini di coordinamento e di collegamento delle indagini, attribuiti ad altre autorità giudiziarie.

Tuttavia, non possiamo negare che lo scambio delle informazioni costituisca davvero il nucleo essenziale della possibilità di avviare una collaborazione in Europa in questo ambito. Infatti, se negassimo all'Eurojust il potere di conoscere le informazioni giudiziarie, di attingere alle informazioni nazionali e di scambiarle, negheremmo, in buona sostanza, la sua stessa essenza.

È questo il motivo per cui, nonostante si profili una funzione di autorità giudiziaria del membro nazionale di Eurojust e della stessa struttura, preannuncio che il nostro gruppo voterà a favore dell'articolo 7, perché reputiamo che esso rappresenti un passo in avanti nella costruzione dello spazio giuridico europeo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, intervengo innanzitutto per sottolineare, con particolare riferimento all'intervento svolto dall'onorevole Cola, che se una norma è sbagliata non può essere considerata giusta solo perché vi è una norma successiva che cerca di attenuarne i danni.

Considero la norma in oggetto sbagliata sul piano dei principi. Il fatto che vi sia un'autorità superiore ed autonoma in grado di porvi rimedio non risolve la questione, perché tale norma è comunque sbagliata, a causa di quanto previsto dall'articolo 3 del disegno di legge in esame,

che indica coloro che possono essere nominati assistenti del membro nazionale. Essi, come è stato già ricordato, non sono soltanto magistrati, mentre le prerogative previste nel provvedimento in esame sono esattamente le funzioni normalmente riservate ai giudici.

Preannuncio, pertanto, che il nostro gruppo voterà contro l'approvazione dell'articolo 7. Ricordo che abbiamo già espresso la nostra posizione a favore dell'istituzione di un organismo europeo competente in questa materia, in grado di cooperare con altre strutture e di costituire l'embrione di uno spazio giuridico europeo; riteniamo, tuttavia, che organismi di questo tipo debbano marciare di pari passo, assieme a tutte le garanzie che consideriamo indispensabili.

Ci troviamo, infatti, in una fase in cui la lotta alla criminalità, in diverse forme — perfino la lotta al terrorismo —, rischia di non saper coniugare i problemi della sicurezza con le garanzie. Pensiamo si tratti di un'emergenza che debba essere tenuta in considerazione in ciascuna delle scelte che ci accingiamo a compiere.

È stato giustamente sostenuto che, con il primo comma dell'articolo 7 del disegno di legge in esame, si infligge un *vulnus* al sistema delle garanzie. Noi vorremmo sottolineare tale aspetto, senza dimenticare che il resto rappresenta il conseguimento di obiettivi che comunque condividiamo; tuttavia, riteniamo di trovarci in una fase in cui la sicurezza e le garanzie debbano essere strettamente legati. Ribadisco, pertanto, il voto contrario del gruppo di Rifondazione comunista sull'articolo in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	416
<i>Votanti</i>	409
<i>Astenuti</i>	7
<i>Maggioranza</i>	205

Hanno votato sì 401

Hanno votato no 8).

Prendo atto che l'onorevole Zanella ha erroneamente espresso un voto favorevole mentre avrebbe voluto astenersi.

(Esame dell'articolo 8 - A.C. 4293)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata *(vedi l'allegato A - A.C. 4293 sezione 10)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

NINO MORMINO, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Finocchiaro 8.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 8.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento Finocchiaro 8.1, che attiene ad una modifica all'articolo 8 del provvedimento in esame da noi perorata.

L'articolo 8 del disegno di legge reca la rubrica «Nomina di un giudice ai fini dell'inserimento nell'elenco dei giudici che possono far parte dell'autorità di controllo comune». In altri termini, il Consiglio dell'Unione europea per Eurojust ha configurato un'articolazione che prevede la designazione dei membri nazionali e l'istituzione di un collegio, di cui fanno parte altri membri nazionali, e che ha — come afferma la decisione all'articolo 7 — funzioni collegiali di controllo.

In questa funzione collegiale io leggo alla lettera *a*), punto *sub i*): « avviare una indagine o azione penale per fatti precisi ». Questo significa che quando Eurojust agisce attraverso il collegio, può — per un determinato numero di reati — chiedere all'autorità competente degli Stati membri interessati di avviare un'indagine o di promuovere l'azione penale su fatti precisi.

Tra l'altro, siamo tornati spesso su questo inciso per rispolverare ed affermare il carattere giudiziario di questa funzione. Da qui scaturisce la fondamentale importanza del nostro emendamento. Se si tratta di funzioni giustiziali, se ci riferiamo a magistrati che fanno il loro mestiere, a questi — anche in relazione all'articolo 9 della decisione poc'anzi citato dal collega Sinisi — dobbiamo applicare lo statuto costituzionale dello Stato membro e in Italia l'ordinamento giudiziario fa riferimento al Consiglio superiore della magistratura: dunque, pensiamo, riteniamo e crediamo giusto e conforme alla nostra Costituzione che anche i magistrati componenti il collegio vengano designati dal Consiglio superiore della magistratura e non già da un organo politico, da un organo amministrativo, da un rappresentante del Governo quale è il ministro della giustizia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, intervengo *ad adiuvandum* e non per ripetere le stesse cose. Andando avanti nella discussione di questo provvedimento, risulta sempre più chiara la forza dell'autorità giudiziaria di cui stiamo trattando. Abbiamo definito con chiarezza che tale autorità ha funzioni giudiziarie e ora facciamo un passo avanti parlando dell'autorità di controllo comune: un'autorità indipendente e di garanzia, che serve a « spezzare » il legame con ogni forma di controllo da parte dell'esecutivo (anche se questo esecutivo potrebbe essere rappresentato dalla stessa Commissione europea, oltretutto l'esecutivo dell'Unione europea).

Per fare questo, viene innalzato il livello della qualità dei soggetti e quello delle garanzie, affermando che i componenti dell'autorità comune debbano essere dei giudici. A questo punto, stiamo scegliendo dei giudici che non andranno fuori ruolo, signor Presidente e onorevoli colleghi, che rimarranno appartenenti all'ordine giudiziario e che, pur tuttavia, potranno essere nominati dal ministro. Se questo potesse essere in punto di diritto tollerabile, o in punto di ordinamento accettabile, qualora parlassimo di magistrati che vanno fuori ruolo, sarebbe inaccettabile il riferimento a giudici che rimangono incardinati all'interno del proprio ufficio e dell'ordinamento giudiziario, e che in quella sede andranno a svolgere una funzione di garanzia derivante proprio dalla natura di imparzialità, autonomia ed indipendenza della funzione medesima.

Accettare che un giudice possa essere al tempo stesso nel proprio ruolo all'interno del proprio ufficio e nominato dall'autorità politica ad altro incarico senza la perdita di quella funzione, costituisce una deroga grave al nostro sistema, e — a mio avviso — una deroga suscettibile anch'essa di censure costituzionali.

È per questo, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, che esprimiamo il nostro consenso all'istituzione di Eurojust. Tuttavia, la nostra ferma determinazione nel voler vedere la nascita di questa nuova struttura ci induce, ancora una volta, a chiedervi di valutare se la vostra scelta non venga utilizzata, in definitiva, come un cavallo di Troia e, in particolare, per scardinare il nostro sistema interno, il nostro sistema di garanzie.

Per questo motivo, vi chiediamo di votare, insieme a noi, a favore dell'emendamento Finocchiaro 8.1.

NINO MORMINO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NINO MORMINO, Relatore. Signor Presidente, desidero sottolineare che i compiti

assegnati a questo giudice sono quelli di cui all'articolo 23 della decisione 2002/187/GAI del Consiglio. Si tratta di compiti precisamente circoscritti alla tutela dei dati personali: il riferimento agli articoli 14 e 22 garantisce, in maniera molto rigorosa, che la gestione dei dati personali abbia luogo in modo tale da non arrecare pregiudizio ai soggetti relativamente ai quali i dati vengono richiesti.

Proprio qui mi pare che sia riaffermata la natura propriamente e puramente amministrativa dell'attività: non vedo in quale modo la tutela dei dati personali possa farsi rientrare nella funzione giurisdizionale.

È questa la ragione per la quale non abbiamo condiviso l'emendamento Finocchiaro 8.1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 8.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	426
<i>Votanti</i>	423
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	212
<i>Hanno votato sì</i>	201
<i>Hanno votato no</i> ..	222).

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, desidero ripetere, in parte, le ragioni che ci inducono a votare a favore dell'articolo 8, nonostante ci siamo spesi in una fiera ed appassionata difesa dell'emendamento Finocchiaro 8.1, l'approvazione del quale avrebbe certamente restituito all'articolo una maggiore coerenza con il testo costituzionale.

Tale emendamento è stato inesorabilmente bocciato poc'anzi; ciò nondimeno, noi diciamo « sì » all'approvazione dell'articolo 8 e, in tal modo, diciamo « sì » anche all'organizzazione articolata di Eurojust, così come ha voluto il Consiglio.

L'articolo 8, che disciplina l'autorità di controllo comune, dimostra ulteriormente la bontà ed il fondamento teorico e politico posto a base delle nostre proposte emendative: lo stesso Consiglio dell'Unione ha ritenuto che l'attività di questa nuova struttura, l'Eurojust, dovesse svolgersi in un quadro di garanzie, di autonomia e di indipendenza dal Consiglio, dal potere politico e dalle determinazioni dell'esecutivo, siano queste sovranazionali o nazionali.

Per questo motivo, voteremo per l'approvazione dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 8.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	417
<i>Votanti</i>	413
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	207
<i>Hanno votato sì</i>	404
<i>Hanno votato no</i>	9).

Prendo atto che l'onorevole Spina Diana non è riuscito a votare.

(Esame dell'articolo 9 – A.C. 4293)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A – A.C. 4293 sezione 11)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

NINO MORMINO, Relatore. Signor Presidente, il parere è contrario sull'emenda-

mento Bonito 9.1. Raccomando, ovviamente, l'approvazione dell'emendamento 9.2 della Commissione, che per la verità è dovuto ad un suggerimento dei colleghi dell'opposizione. Poiché gli organi nazionali corrispondenti dell'Eurojust sono più d'uno, abbiamo ritenuto opportuno specificare che la competenza di tali organi è collegata alle attribuzioni di ciascuno di essi. In altre parole, quando Eurojust si rivolge ai corrispondenti nazionali, sceglie quello al quale sono attribuite le funzioni attinenti alle notizie od ai rapporti da instaurare.

Quindi, abbiamo accolto questo suggerimento e formulato l'emendamento 9.2 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, intervengo per ritirare il mio emendamento 9.1, al fine di far convergere il voto sull'emendamento 9.2 della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo, dunque, alla votazione dell'emendamento 9.2 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, intervengo solo per ringraziare il relatore per aver colto, con la sua personale sensibilità, una questione posta durante la discussione sulle linee generali del provvedimento. Vorrei, dunque, rivolgergli in quest'aula un formale ringraziamento.

PRESIDENTE. Gran virtù di cavalieri antichi... !

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 9.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	408
<i>Votanti</i>	402
<i>Astenuti</i>	6
<i>Maggioranza</i>	202
<i>Hanno votato sì ...</i>	402).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 9, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	426
<i>Votanti</i>	423
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	212
<i>Hanno votato sì ...</i>	423).

(Esame dell'articolo 10 – A.C. 4293)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 10.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	427
<i>Votanti</i>	425
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	213
<i>Hanno votato sì ...</i>	425).

(Ripresa esame dell'articolo 3 – A.C. 4293)

NINO MORMINO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

NINO MORMINO, *Relatore*. Signor Presidente, a questo punto, chiedo che sia ripreso l'esame dell'articolo 3, precedentemente accantonato.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mormino.

Non essendovi obiezioni, riprendiamo, dunque, l'esame dell'articolo 3, precedentemente accantonato, e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A – A.C. 4293 sezione 5*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

NINO MORMINO, *Relatore*. Signor Presidente, con riferimento agli emendamenti Bonito 3.1 e Finocchiaro 3.2, non posso che confermare il parere contrario espresso dalla Commissione, sebbene la riflessione che su tale questione si è sviluppata non sia priva di senso; a tale riguardo, il problema sollevato potrebbe essere oggetto di un ulteriore approfondimento e di una rivalutazione da parte dell'altro ramo del parlamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento Bonito 3.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, so bene che non rientra nelle mie possibilità modificare a questo punto il testo dell'emendamento; tuttavia, vorrei rilevare

che, per quanto riguarda gli ulteriori assistenti che possono coadiuvare il membro nazionale, esso si riferisce ad un numero complessivo non superiore a tre. Certamente, non posso chiedere al Comitato dei nove di valutare una modifica su un emendamento sul quale è stato già espresso parere contrario e che si intende respingere. Ciononostante, credo sia giusto fare questa precisazione, anche per consentire l'approvazione dell'emendamento in relazione ai rilievi espressi dalla Commissione bilancio.

Ricordo che gli articoli 2 e 3 del provvedimento in esame costituiscono la parte della normativa che merita maggiormente le nostre censure e che si pone in contraddizione con la nostra posizione politica e teorica.

L'articolo riguarda gli assistenti del magistrato nominato a far parte dell'Eurojust. La disciplina prevede che possano essere in numero non superiore a tre e che (è questo l'aspetto assai più grave) possano essere nominati tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia.

Se poi considerassimo che l'assistente – lo abbiamo detto, ma qui giova ripeterlo – è assolutamente fungibile con il magistrato titolare del potere, potendo fare tutto quello che può fare il magistrato, ci renderemmo conto dell'importanza, della delicatezza, della incisività di questa funzione. Pensiamo, quindi, se al posto del magistrato ponessimo il dirigente, uomo di fiducia dell'autorità politica (perché il dirigente che sarà mandato ad assistere il magistrato di Eurojust sarà uomo di fiducia del ministro della giustizia *pro tempore*)! Questo non possiamo oggettivamente accettarlo! Mi riferisco anche all'emendamento successivo (poi non prenderò più la parola), che fa riferimento all'eliminazione del termine « dirigenti » (*Applausi*). Presidente, se i colleghi vogliono...

PRESIDENTE. Onorevole, li consideri degli applausi a futura memoria!

FRANCESCO BONITO. Presidente, appunto per questo stavo dicendo che, se i colleghi continueranno ad applaudirmi, utilizzerò tutti e 35 i minuti, perché mi sentirò « galvanizzato »!